



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

NOTIZIARIO PER IMPRESE E NON SOLO

EDIZIONE DI
OTTOBRE 2025

LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI

INFORMAZIONI UTILI – OTTOBRE 2025



IN EVIDENZA

-
- | | |
|----------------------|--------|
| • Notizie in sintesi | Pag. 2 |
|----------------------|--------|



APPROFONDIMENTI

-
- | | |
|---|--------|
| • Ires premiale al 20% | Pag. 3 |
| • Modello di comunicazione dell'opzione relativa al Superbonus 2025 | Pag. 4 |
| • Reverse charge nei contratti di appalto per movimentazione di merci | Pag. 5 |



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

-
- | | |
|---|--------|
| • Acconti di novembre | Pag. 6 |
| • Destinazione utile d'esercizio | Pag. 7 |
| • Riapertura dei conti: fatture da emettere e da ricevere | Pag. 8 |
| • Riapertura dei ratei, risconti e delle rimanenze | Pag. 9 |



NON SOLO IMPRESA

-
- | | |
|---|---------|
| • Delega unica dei servizi online agli intermediari | Pag. 10 |
| • Conseguenze dell'omessa stipula di polizze catastrofali | Pag. 11 |



AGEVOLAZIONI

-
- | | |
|--|---------|
| • Sostegno per partecipazione a manifestazioni fieristiche | Pag. 12 |
|--|---------|



SCADENZARIO

-
- | | |
|---|---------|
| • Principali adempimenti mese di ottobre 2025 | Pag. 13 |
|---|---------|


IN EVIDENZA
NOTIZIE IN SINTESI
**TERMINE DI EMISSIONE
DELLE NOTE DI VARIAZIONE
IVA**

- L'Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, con la norma di comportamento n. 231, ha chiarito che i contribuenti possono emettere note di variazione Iva dal momento in cui si verificano le sopravvenute situazioni previste dal D.P.R. 633/1972 che attribuiscono il diritto alla variazione dell'Iva al cedente o al prestatore del servizio.
- La facoltà di variazione non può, comunque, essere esercitata oltre il termine per l'accertamento disposto dall'art. 57 D.P.R. 633/1972, eventualmente prorogato in caso di dichiarazione integrativa.

**PER LE SOCIETÀ QUOTATE
A CONTROLLO PUBBLICO
RESTA LO SPLIT PAYMENT**

- L'Agenzia delle Entrate, durante l'evento speciale di Telefisco del 18.09.2025, ha escluso dal regime di split payment le società quotate, se non sono iscritte anche nell'elenco delle società controllate da una Pubblica amministrazione.
- Dal chiarimento fornito si possono desumere principalmente due effetti:
 - sotto il profilo soggettivo, l'esclusione dal regime dello split payment riguarda solo le società incluse nell'elenco delle quotate al FTSE Mib di Milano;
 - solo per questi soggetti opera la clausola di salvaguardia prevista in conversione del D.L. 84/2025.

**PLUSVALENZA NELLA
TRASFORMAZIONE IN
SOCIETÀ SEMPLICE**

- L'Agenzia delle Entrate - D.R.E. Toscana - nella risposta all'interpello n. 911-260/2025, ha chiarito che, nell'ambito della trasformazione agevolata in società semplice, la plusvalenza ottenuta quale differenza tra il valore attribuito al bene e il suo valore netto contabile, pur non concorrendo alla determinazione della base imponibile, costituisce una riserva di utili da tassare come dividendo con aliquota del 26%.

**SOGLIA DEL
PROFESSIONISTA
FORFETARIO CON VERIFICA
DEGLI INCASSI EFFETTIVI**

- L'Agenzia delle Entrate, in una delle risposte rese durante lo Speciale Telefisco 2025, ha chiarito che ai fini della verifica del superamento degli € 85.000 di compensi (e anche degli € 100.000) il professionista in regime forfetario deve continuare a fare riferimento agli incassi effettivi intervenuti nel periodo d'imposta, a prescindere dal fatto che le relative prestazioni siano state portate a termine nell'esercizio precedente.

**RIDUZIONE DELLE
GARANZIE DOGANALI**

- Con circolare 2.09.2025, n. 23/D l'Agenzia delle Dogane fornisce alcune importanti istruzioni operative in materia di riduzione delle garanzie doganali sulla fiscalità interna, applicando gli stessi criteri previsti dalla normativa unionale. La nuova procedura prevede la possibilità di accordare diverse percentuali di riduzione per i dazi e per l'Iva all'importazione.
- Per i dazi, la riduzione può arrivare, a seconda dei casi, fino al 30, al 50 o al 100%. L'Ufficio, prima di accordare la riduzione della garanzia, deve accertare la solvibilità finanziaria dell'operatore, oltre alla natura del debito eventuale e alla capacità del debitore di farvi fronte in termini di possibilità di ottemperare ai propri obblighi per la parte non coperta da garanzia, tenendo conto del tipo di attività svolta.

**PARERE TECNICO PER IL
CREDITO D'IMPOSTA
RICERCA E SVILUPPO**

- La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano n. 3180/2025 ha stabilito che, nell'ambito del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, l'Agenzia delle Entrate non può prescindere da un parere preventivo del Ministero dello Sviluppo Economico quando si tratta di questioni estremamente tecniche e valutative.

**ESTRATTO CONTO
CONTRIBUTIVO INPS**

- Con messaggio 2.09.2025 n. 2553 l'Inps ha reso noto di aver realizzato una nuova modalità di esposizione dei dati nell'estratto conto contributivo, relativi ai versamenti effettuati negli anni per consentire all'interessato la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l'indicazione, per ognuno di essi, della Gestione/Fondo di riferimento, illustrando le implementazioni introdotte.
- Se un soggetto risulta assicurato a una sola delle gestioni, è visualizzata, in una nuova e uniforme veste grafica, la sezione di riferimento (ad esempio, gestione pubblica o gestione separata).
- Se un soggetto risulta iscritto, invece, a due o più gestioni, è mostrato un prospetto riepilogativo con l'esposizione cronologica dei periodi accreditati. Cliccando sulla lente in corrispondenza di ciascun periodo, è visualizzata la sezione dedicata alla corrispondente gestione.



APPROFONDIMENTI

IRES PREMIALE AL 20%

La L. 207/2024 ha introdotto l'aliquota Ires agevolata al 20% (rispetto al 24%) per il solo periodo d'imposta 2025, a favore dei soggetti indicati dall'art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir, al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali rileva la **destinazione a riserva dell'80% degli utili d'esercizio in corso al 31.12.2024** e la destinazione di **almeno il 30% di tali utili accantonati** e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a € 20.000), a **investimenti in beni strutturali Transizione 4.0 e Transizione 5.0**. Tra gli altri requisiti è previsto che il **numero di unità lavorative per anno non sia diminuito** e che siano effettuate **nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato**.

ACCANTONAMENTO AD APPOSITA RISERVA

Si considera accantonato ad apposita riserva tutto l'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024 destinato a **finalità diverse dalla distribuzione ai soci** in sede di approvazione del bilancio, ivi compresa la copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portati a nuovo; a tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti sui dividendi di cui all'art. 2433-bis c.c. relativi al medesimo esercizio.

I soggetti che non hanno realizzato un utile in tale esercizio non possono accedere all'agevolazione.

- Pertanto, costituisce utile accantonato l'utile dell'esercizio 2024 accantonato a qualsiasi riserva, destinato alla copertura delle perdite di esercizi precedenti e/o portato a nuovo.
- Ne consegue che il vincolo fiscale è apposto alle riserve costituite o incrementate mediante destinazione dell'utile relativo all'esercizio in corso al 31.12.2024 (al netto della quota parte di tale utile destinata a copertura di perdite di esercizi precedenti), **a prescindere dalla "disponibilità"** delle stesse e senza distinguere la quota parte di utile accantonata "spontaneamente" dalla quota parte di utile la cui destinazione a riserva deriva da una disposizione di legge o statutaria.
- **La presenza di vincoli civilistici** (indisponibilità o non distribuibilità) sulle riserve, in conclusione, **non osta all'apposizione di un diverso vincolo** avente natura esclusivamente fiscale.
- Parimenti, è sottoposto al vincolo fiscale anche l'utile destinato ad **aumento di capitale**, nonché quello semplicemente portato a nuovo.

Esempi

- **Rileva integralmente**, ad esempio, la quota dell'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2024 destinata a **riserva legale**, statutaria.
- Ulteriori esempi di riserve che, se costituite o incrementate mediante destinazione dell'utile relativo all'esercizio 2024, rilevano ai fini della condizione di accantonamento sono i seguenti:
 - la riserva determinata a fronte di maggiori valori conseguenti alla valutazione delle partecipazioni effettuata a norma dell'art. 2426, c. 1, n. 4 c.c. (*equity method*);
 - la riserva di cui all'art. 2426, n. 8-bis) c.c. derivante dall'accantonamento dell'utile netto che risulta dalla valutazione al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera;
 - le riserve di cui all'art. 6 D.Lgs. 38/2005, per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS.

La delibera di approvazione del bilancio con la quale è distribuita ai soci una quota dell'utile realizzato nell'esercizio in corso al 31.12.2024 tale da superare, unitamente a eventuali acconti sui dividendi, il 20% del medesimo utile, **diviene l'unica ipotesi in cui viene a mancare la condizione di accesso alla riduzione dell'aliquota Ires**.

L'individuazione dell'aggregato "utile accantonato", secondo le regole descritte, rappresenta la base per determinare la **soglia minima degli investimenti rilevanti**.

Esempio

- Un'impresa realizza nel 2024 un utile di € 3 milioni, destina tale utile per il 50% a copertura di perdite pregresse e per il residuo importo lo accantona alla riserva legale, statutaria e/o straordinaria.
- In tal caso, l'utile "accantonato a riserva" risulta pari a € 3 milioni con la conseguenza che la soglia degli investimenti rilevanti sarà pari a € 900.000 (30% di 3 milioni).

Utile 2023

L'utile dell'esercizio in corso al 31.12.2023 costituisce esclusivamente un parametro atto a definire un ulteriore importo minimo degli investimenti agevolabili, con la conseguenza che l'utile realizzato in tale esercizio può essere considerato, ai fini dell'agevolazione, **anche se già distribuito**. Inoltre, il beneficio **potrà essere fruito da soggetti in perdita nell'esercizio in corso al 31.12.2023**, qualora rispettino le altre condizioni e destinino all'acquisizione di investimenti rilevanti il 30% dell'utile accantonato nell'esercizio successivo (che deve a sua volta essere pari ad almeno l'80% di quello realizzato in tale esercizio).

UTILE ACCANTONATO

Esempi

- S.p.a. con esercizio coincidente con l'anno civile consegue nell'esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci.
- La S.p.a. ha conseguito nell'esercizio 2023 un utile di 150 assorbito in parte dalla perdita dell'esercizio 2022 di 60.
- **L'investimento minimo per fruire della riduzione dell'aliquota è pari a:**
2024 $100 \times 0,80 \times 0,30 = 24$;
2023 $150 \times 0,24 = 36$.
- L'investimento minimo da effettuare è pari al maggiore tra i due importi rilevati ai punti 1 e 2 (**36**).
- S.p.a. con esercizio coincidente con l'anno civile consegue nell'esercizio 2024 un utile di 100 che distribuisce per 20 ai soci.
- La S.p.a. ha conseguito nell'esercizio 2023 una perdita di 90.
- **L'investimento minimo per fruire della riduzione dell'aliquota è pari a:**
2024 $100 \times 0,80 \times 0,30 = 24$.
- Il principio in base al quale si considerano, ai fini fiscali, prioritariamente utilizzate a copertura perdite le riserve (o quote di esse) diverse da quelle formate con l'utile accantonato ai sensi delle nuove disposizioni, deve valere anche qualora, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2024, l'utile di periodo sia utilizzato a copertura perdite in luogo di altre riserve di utili presenti in bilancio.



MODELLO DI COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AL SUPERBONUS 2025

L'Agenzia delle Entrate ha approvato la versione aggiornata del modello e delle specifiche tecniche da utilizzare per la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle opzioni (sconto in fattura o prima cessione del credito) relative alle spese per interventi di tipo Superbonus sostenute nel 2025. Per le spese sostenute nel 2025, le opzioni sono disponibili solo per gli interventi di tipo Superbonus e nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti che hanno rimodulato la misura delle detrazioni e limitato l'accesso allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito. Le comunicazioni delle opzioni relative al Superbonus per le spese sostenute nel 2025 dovranno essere inviate entro il 16.03.2026; si ricorda che non è possibile avvalersi della remissione in bonis, per trasmettere le comunicazioni oltre il suddetto termine, nè cedere le rate residue della detrazione non fruita nella propria dichiarazione dei redditi.

OPZIONE RELATIVA AL SUPERBONUS

- L'art. 119 D.L. 34/2020 disciplina le detrazioni spettanti per taluni interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica o alla riduzione del rischio sismico.
- Ai sensi dell'art. 121 D.L. 34/2020, i soggetti che sostengono le spese per la realizzazione dei suddetti interventi, negli anni dal 2020 al 2025, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per:
 - un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante;
 - la **cessione di un credito d'imposta** corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

- Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, ai fini dell'esercizio dell'opzione, il contribuente deve acquisire anche:
 - il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
 - l'**asseverazione tecnica** relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

COMUNICAZIONE

- La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal **soggetto che rilascia il visto di conformità**.
- La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall'amministratore del condominio o dal condòmino incaricato.
- In caso di invio da parte dell'amministratore di condominio o del condòmino incaricato, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

- La comunicazione dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere **presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica**, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia.
- Il modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione, allegati al provvedimento Agenzia Entrate prot. 321370/2025 devono essere utilizzati **dall'8.09.2025**. Restano validi gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7.09.2025 utilizzando la precedente versione del modello e delle relative specifiche tecniche.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

- La comunicazione deve essere inviata **entro il 16.03** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione.
- La comunicazione è inviata **dal 5° giorno lavorativo successivo al rilascio, da parte dell'Enea**, della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione (se prevista).

INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICI

- Il condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all'amministratore del condominio (o al condòmino incaricato) l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l'ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario.
- L'amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l'opzione il protocollo telematico della comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.



REVERSE CHARGE NEI CONTRATTI DI APPALTO PER MOVIMENTAZIONE DI MERCI

La legge di Bilancio 2025 ha previsto il meccanismo di inversione contabile Iva per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, **rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica**. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione UE ed in attesa della piena operatività è possibile optare per un periodo di 3 anni per il pagamento dell'Iva da parte del committente in nome e per conto del prestatore.

**INVIO DEL MODELLO
PER L'OPZIONE
A PARTIRE
DAL 30.07.2025**

- A partire dal **30.07.2025**, la comunicazione per esercitare l'opzione dovrà essere **inviata telematicamente** all'Agenzia delle Entrate tramite i consueti **canali online**, direttamente dal soggetto interessato oppure tramite un intermediario abilitato.
- Per predisporre il file da trasmettere, l'Agenzia mette a disposizione, **gratuitamente sul proprio sito**, il software denominato **"ReverseChargeLogistica"**.
- **Contenuto obbligatorio della comunicazione:**
 - **codici fiscali** del committente, del prestatore e, se diverso, del dichiarante;
 - **dati contrattuali**, ossia data di stipula, data di inizio e data di fine del contratto;
 - **informazioni** relative a eventuali subappalti e ai **luoghi di esecuzione** delle prestazioni.

Correzione di errori

- È possibile **correggere eventuali errori** presenti in una comunicazione già inviata, trasmettendo un **nuovo modello correttivo**, che sostituisce completamente quello precedente.
- Tenendo presente che la comunicazione correttiva serve solo a rettificare i dati trasmessi, **non consente di revocare o modificare l'opzione già esercitata**.

Cassetto fiscale

I soggetti coinvolti (committente e prestatore) possono **visualizzare i dati** contenuti nel modello attraverso i propri **"cassetti fiscali"**, accessibili dall'**area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate**. Anche gli **intermediari abilitati** possono consultare le informazioni tramite il servizio **"Cassetto fiscale delegato"**.

Esempio

Compilazione modello "reversechargelogistica"

Dati del committente	Codice fiscale	12345678901
	Denominazione	LogiGroup S.p.A.
Dati del prestatore	Codice fiscale	98765432109
	Denominazione	Trasporti Veloci S.r.l.
Dati del rappresentante (firmatario)	Codice fiscale	RSSMRA80A01H501Z
	Codice carica	1 (Legale rappresentante del committente)
	Nome e cognome	Mario Rossi
Quadro A - dati del contratto (sezione I)	Numero contratto	LG-TRSP-2025/01
	Data stipula	1.07.2025
	Data inizio	15.07.2025
	Data fine	31.12.2026
	Oggetto del contratto	Servizi di trasporto e movimentazione merci per conto terzi
	Valore annuale	€ 350.000,00
	Qualificazione contratto	Appalto
Quadro A - sezione III - luoghi di esecuzione del contratto	Codice comune	F205
	Comune	Milano
	Indirizzo	Via della Logistica
	N. civico	102
Impegno alla presentazione telematica	Data	30.07.2025
	Codice fiscale dell'incaricato	SLVLCU79M20F205Z
	Firma dell'incaricato	Silvio Cutu

Attenzione

- Il modello può essere **corretto**, ma non revocato, mediante una **comunicazione correttiva**.
- Il prestatore e il committente possono **consultare la comunicazione** nei rispettivi **cassetti fiscali**.
- Il versamento dell'Iva da parte del committente deve avvenire con **modello F24, codice tributo 6045, senza compensazione, entro il 16 del mese successivo alla fattura**.



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

ACCONTI DI NOVEMBRE

Entro il 30.11.2025 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente. Per effetto della L. 234/2021, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) e c) D.Lgs. 446/1997.

MODALITÀ DI CALCOLO¹

PERSONE FISICHE Rigo "differenza" RN 34 - Mod. Redditi 2025 PF	Fino a € 51,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 52,00 a € 257,00	- Acconto nella misura del 100%. - Versamento in unica rata entro il mese di novembre (1.12.2025). Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l'acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00.	
	Da € 258,00	1° acconto	- Entro il 30.06.2025¹⁻² (21.07.2025 soggetti Isa³) senza maggiorazione. - Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa³).
	La 1ª rata supera € 103,00	2° acconto	- Entro il mese di novembre (1.12.2025). - Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa³).
SOCIETÀ DI CAPITALI Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2025 SC	Fino a € 20,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 21,00 a € 257,00	- Acconto nella misura del 100%. - Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio (1.12.2025).	
	Da € 258,00	1° acconto	- Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione (30.06.2025 e 21.07.2025 per soggetti Isa³)². - Nella misura del 40% (50% per soggetti Isa³).
	La 1ª rata supera € 103,00	2° acconto	Nell'11° mese dell'esercizio (1.12.2025). - Nella misura del 60% (50% per soggetti Isa³).
ACCONTO IRAP Rigo IR21 - Mod. Irap 2025	Società di persone	- L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100% se l'importo su cui commisurare l'acconto supera € 51,00. - Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate: 1ª, pari al 40% (50% per soggetti Isa³), entro il 30.06.2025 (21.07.2025 per i soggetti Isa³)²; 2ª, pari al 60% (50% per soggetti Isa³), entro il mese di novembre (1.12.2025). - Il versamento della 1ª rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.	
	Soggetti Ires	- Per i soggetti Ires l'acconto è dovuto nella misura del 100%, se l'importo su cui commisurare l'acconto è superiore a € 20,00, da versare in 2 rate: 1ª, pari al 40% (50% per soggetti Isa³) (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; 2ª, pari al 60% (50% per soggetti Isa³), entro l'11° mese del periodo d'imposta.	

Note

- È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Resta ferma l'applicazione del **regime sanzionatorio** per insufficiente versamento (**25%** dal 1.09.2024, per violazioni precedenti 30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.
- La 1ª rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 30.07.2025, con una maggiorazione dello 0,40% (20.08.2025 per soggetti Isa) oppure ratealmente, entro il giorno 16 di ciascun mese, con completamento entro il 16.12.
- Per i soggetti che **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa** e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.



DESTINAZIONE UTILE D'ESERCIZIO

Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti "fornitori per fatture da ricevere" e "clienti per fatture da emettere". Le società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi (Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 27.02.2002, n. 2892).

Esempio n. 1

Destinazione utile esercizio precedente

SP A IX	SP A VI SP A VI	• Scrittura per la società di persone ed imprese individuali		80.000,00 20.000,00	100.000,00
		30.04.n+1			
		Utile netto dell'esercizio	Diversi		
		a	Soci (titolare) c/prelievi		
		a	Riserva disponibile		
Destinazione utile.					
SP A IX	SP A IV SP A VI SP D 14 SP D 12	• Scrittura per le società di capitali		5.000,00 5.000,00 66.600,00 23.400,00	100.000,00
		30.04.n+1			
		Utile netto dell'esercizio	Diversi		
		a	Riserva legale		
		a	Riserva facoltativa		
		a	Soci c/dividendi ¹		
		a	Ritenute Irpef su redditi di capitale		
		Destinazione utile a seguito di delibera assembleare.			

¹Distribuzione utili

- Le società e gli altri soggetti Ires devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili, in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a:
 - partecipazioni qualificate e non qualificate;
 - utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.
- La ritenuta si applica anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato.
- In caso di dividendi percepiti da soci persone fisiche esercenti un'attività d'impresa (imprese individuali o società di persone) si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione nella misura del 40% (per utili maturati fino al 2007) del loro ammontare, applicando l'aliquota progressiva Irpef; per gli utili prodotti dal 2008 al 2016 la tassazione è calcolata sul 49,72%, mentre per gli utili prodotti dal 2017 sul 58,14%.
- Nell'ipotesi di dividendi percepiti da soci soggetti Ires, si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione Ires assumendo come base imponibile il 5% del loro ammontare.



RIAPERTURA DEI CONTI: FATTURE DA EMETTERE E DA RICEVERE

Le scritture di riapertura sono relative ai conti patrimoniali. Tra questi rientrano le voci utilizzate nell'esercizio precedente per imputare, in base al principio di competenza economica, i costi e i ricavi rappresentati dai beni già ricevuti o già consegnati per i quali non è stata ancora emessa la relativa fattura. Le voci "Fornitori c/fatture da ricevere" e "Clienti c/fatture da emettere" sono chiuse contabilmente al momento della ricezione o emissione della fattura: si utilizzano tali conti, in luogo di quelli riferibili al relativo costo o ricavo derivante dall'operazione, già imputato nell'esercizio precedente in base al momento di trasferimento del titolo di proprietà dei beni. Solo l'eventuale differenza tra i dati rilevati alla chiusura dell'esercizio e i dati della fattura genera un componente di reddito positivo o negativo. Se, invece, i due valori coincidono, si genera una variazione numeraria che non produce effetti sulla formazione del risultato economico di periodo.

Esempio n. 1

Giroconto "fornitori per fatture da ricevere"

CE B 6 SP C II 5 bis	SP D 7	• Prima soluzione			1.000,00 220,00	1.220,00
		31.01.n+1				
		Diversi	a	Fornitore Bianchi		
		Merci c/acquisti Iva c/acquisti Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.				
SP D 7	CE B 6	31.01.n+1				1.000,00
		Fornitori per fatture da ricevere	a	Merci c/acquisti		
		Giroconto fornitori per fatture da ricevere.				
		• Seconda soluzione				
SP D 7 SP C II 5 bis	SP D 7	31.01. n+1			1.000,00 220,00	1.220,00
		Diversi	a	Fornitore Bianchi		
		Fornitori per fatture da ricevere Iva c/acquisti Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.				

Esempio n. 2

Giroconto "clienti per fatture da emettere"

SP C II 1	SP C II 1 SP D 12	• Prestazione di servizi			1.000,00 220,00	1.220,00
		3.01.n+1				
		Cliente Verdi	a	Diversi		
			a	Clienti per fatture da emettere		
			a	Iva c/vendite		
Registrata fattura n. 6 Verdi Mario.						
SP C II 1	SP C II 1	• Cessione di beni (Iva su vendite già rilevata nell'anno precedente, in cui il bene è stato consegnato)				2.440,00
		3.01. n+1				
		Cliente Rossi	a	Clienti per fatture da emettere		
		Registrata fattura di vendita n. 7 Paolo Rossi.				



RIAPERTURA DEI RATEI, RISCONTI E DELLE RIMANENZE

I costi e i ricavi sospesi o anticipati in un esercizio tramite la tecnica contabile dei ratei e risconti devono incidere sul risultato dell'esercizio successivo. A tal fine, pertanto, i ratei e i risconti devono essere riaperti nella contabilità dell'esercizio successivo e girati ai rispettivi conti di costo e ricavo al momento della loro manifestazione finanziaria (ovvero all'inizio del periodo d'esercizio). Le rimanenze finali di un periodo costituiscono le rimanenze iniziali del periodo successivo: ne consegue che le rimanenze finali devono essere girate contabilmente nell'esercizio successivo al conto rimanenze iniziali.

Esempio n. 1

Giroconto ratei

SP E	CE C 17 CE B 8	• Prima soluzione			6.500,00
		1.01.n+1			
		Ratei passivi	a	Diversi	
			a	Interessi passivi su mutui	
			a	Locazioni per la produzione	
		Destinazione ratei passivi.			
SP E CE C 17	SP C IV 1	• Seconda soluzione			10.000,00
		31.01.n+1			
		Diversi	a	Banca c/c	
		Ratei passivi		5.000,00	
		Interessi passivi su mutui		5.000,00	
		Pagamento interessi passivi su mutuo, rata posticipata bimestrale.			
SP E CE B 8	SP C IV 1	31.03.n+1			3.000,00
		Diversi	a	Banca c/c	
		Ratei passivi		1.500,00	
		Locazioni per la produzione		1.500,00	
				Pagamento canone di locazione semestrale posticipato.	

Esempio n. 2

Giroconto risconti

CE B 7 CE B 8 CE B 8	SP D	30.04.n+1			7.000,00
		Diversi	a	Risconti attivi	
		Spese di assicurazione			
		Locazioni per la vendita			
		Canoni di leasing per la produzione			
		Destinazione risconti attivi.			

Esempio n. 3

Giroconto esistenze iniziali di magazzino

CE B 11 CE A 2	SP C I 4 SP C I 4	30.04.n+1			14.000,00
		Diversi	a	Diversi	
		Merci c/esistenze iniziali			
		Prodotti finiti c/esistenze iniziali			
			a	Merci	
			a	Prodotti finiti	
		Giroconto esistenze iniziali di magazzino.			



NON SOLO IMPRESA

DELEGA UNICA DEI SERVIZI ONLINE AGLI INTERMEDIARI

L'art. 21 D. Lgs. 1/2024 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di delegare, con un modello unico, gli intermediari di cui all'art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998, all'utilizzo di uno o più servizi on-line resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rinviando ad un provvedimento l'individuazione delle modalità di realizzazione della semplificazione introdotta.

Il provvedimento 2.10.2024, n. 375356 dell'Agenzia delle Entrate, nel dare attuazione alla norma, ha previsto che i dati relativi al conferimento della delega unica possano essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'attivazione, dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito.

Per garantire la piena consapevolezza, da parte del contribuente, in merito alle scelte effettuate, il provvedimento prevede che il delegante individui puntualmente i servizi che intende delegare.

Con provvedimento 7.08.2025 l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che le nuove funzionalità per la comunicazione dei dati saranno attive dall'8.12.2025.

Con apposito avviso sarà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati mediante l'erogazione da parte dell'intermediario ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega.

CONTENUTO DELLA DELEGA

- La delega contiene le seguenti informazioni:
 - il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell'intermediario;
 - i servizi online oggetto di delega o revoca;
 - la data di conferimento o di revoca della delega.

Tali informazioni, che rappresentano il contenuto minimo della delega, con la descrizione dei servizi delegabili, sono riportate nel fac-simile disponibile sui siti Internet dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

SERVIZI DELEGABILI

La consultazione del Cassetto fiscale delegato.

- Uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:**
 - consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
 - consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva;
 - registrazione dell'indirizzo telematico;
 - fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
 - accreditamento e censimento dispositivi.

L'acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale.

I servizi online dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

CONFERIMENTO E DURATA DELLA DELEGA

La delega è conferita a un massimo di 2 intermediari.

In tale ipotesi, è trasmessa all'Agenzia delle Entrate una comunicazione per ciascun intermediario delegato.

La delega scade il 31.12 del 4° anno successivo a quello di conferimento.

Rimane ferma la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.



CONSEGUENZE DELL'OMESSA STIPULA DI POLIZZE CATASTROFALI

Ricordando che il D.L. 39/2025 ha differito i termini previsti per la stipula delle "polizze catastrofali", originariamente fissato al 31.03.2025, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, con specifico decreto, ha individuati gli incentivi Mimit esclusi ove non sia stato rispettato l'obbligo di stipulare le citate polizze.

NUOVI TERMINI

- **31.03.2025:** grandi imprese [senza applicazione di sanzioni se la stipula avviene entro i successivi 90 giorni (29.06.2025)].
- **1.10.2025:** medie imprese.
- **31.12.2025:** piccole e microimprese.

INADEMPIMENTI

- Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tenere conto **nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
- Ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all'obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure (FAQ Mimit 14.04.2025 n. 11).

REQUISITO DELLA STIPULAZIONE

- Con decreto 18.06.2025 il MIMIT ha previsto il requisito dell'adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da catastrofali, così come indicato nell'art. 1, c. 101 L. 213/2023 ai fini dell'accesso agli **incentivi di competenza della Direzione Generale del MIMIT**.
- L'Avviso 5.08.2025 chiarisce che il D.M. 18.06.2025 **riguarda solo gli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale** disciplinati da decreti adottati esclusivamente dal MIMIT.

L'elenco degli incentivi in esso contenuto non è tassativo ed è **in via di definizione il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi**, sempre di competenza della Direzione Generale, definita di concerto con altri Ministeri.

- Le disposizioni si applicano alle domande di agevolazioni presentate a partire dalle date di seguito indicate e, comunque, successivamente al 25.07.2025 (data di pubblicazione D.M. 18.06.2025):
 - a) **30.06.2025** per le imprese di **grandi dimensioni**;
 - b) **2.10.2025** per le imprese di **medie dimensioni**, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 6.05.2003;
 - c) **1.01.2026** per le imprese di **micro e piccola dimensione**, così come definite dalla classificazione contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 6.05.2003.
- Per tali domande l'adempimento dell'obbligo assicurativo deve altresì sussistere ed essere verificato in occasione dell'erogazione delle agevolazioni concesse.

INCENTIVI MIMIT

- **In forza delle vigenti disposizioni normative, le disposizioni del Decreto si applicano alle seguenti agevolazione che, di fatto, sono precluse in premessa di mancata stipula della polizza:**
 - **contratti di sviluppo** (art. 43 D.L. 25.06.2008 e D.MISE 9.12.2014);
 - **mini contratti di sviluppo** (D.MIMIT 12.08.2024), gestiti da Invitalia;
 - **interventi di riqualificazione** destinati alle aree di crisi industriale ex L. 181/1989 (D.MISE 24.03.2022), gestita da Invitalia;
 - sostegno alla **nascita e allo sviluppo di start up** innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start - D.MISE 24.09.2014), gestita da Invitalia;
 - regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione - **Nuova Marcora** (D.MISE 4.01.2021), gestita da CFI - Cooperazione Finanza Impresa Scpa;
 - agevolazioni a sostegno di **progetti di ricerca e sviluppo** per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare (D.MISE 11.06.2020), gestita da Invitalia;
 - fondo per la **salvaguardia dei livelli occupazionali** e la prosecuzione dell'attività d'impresa (D.MISE 29.10.2020), gestita da Invitalia;
 - agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale (D.MISE 3.07.2015), gestita dal MIMIT;
 - sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI (D.MIMIT 13.11.2024), gestita da Invitalia;
 - **finanziamento di start-up** (D.MISE 11.03.2022), misura del PNRR, le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A.;
 - **supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica** (D.MISE 3.03.2022), misura del PNRR le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A.


AGEVOLAZIONI
SOSTEGNO PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Il bando LINEA 1, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è uno strumento pensato per supportare le piccole e medie imprese italiane che intendono partecipare a fiere internazionali organizzate sul territorio nazionale. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di favorire l'internazionalizzazione delle PMI, aiutandole a superare gli ostacoli economici legati ai costi di esposizione, allestimento e logistica fieristica. Le imprese beneficiarie devono avere sede in Italia, essere in regola con gli obblighi contributivi e non aver partecipato alla stessa manifestazione nei tre anni precedenti. Il contributo previsto è a fondo perduto, sotto forma di "buono", e copre il 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di € 10.000. Le spese rimborsabili includono l'affitto dello spazio espositivo, la progettazione e l'allestimento dello stand, la pulizia, il trasporto dei campionari e i servizi accessori. Le domande possono essere presentate dall'8.10 al 28.10.2025, per fiere che si svolgano entro il 31.12.2025. La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a € 7.880.000, e le fiere devono riguardare settori strategici come arredamento, automotive, energia, meccanica, ospitalità, ambiente e logistica. Questo intervento rappresenta un'opportunità concreta per le PMI che vogliono rafforzare la propria presenza sui mercati esteri, valorizzando il Made in Italy attraverso eventi fieristici di rilievo internazionale.

BENEFICIARI

Tutte le piccole e medie imprese aventi sede legale e/o operativa nel territorio nazionale che nel periodo compreso tra l'8.08.2025 e il 31.12.2025, partecipano alle manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali organizzate in Italia riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell'esposizione fieristica, individuati all'art. 7 D.M. 26.06.2025.

REQUISITI

- Alla data di presentazione dell'istanza, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere costituite, regolarmente iscritte e "attive" al Registro delle Imprese;
 - avere sede legale e/o operativa nel territorio nazionale;
 - trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno 2 dichiarazioni dei redditi;
 - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
 - aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 - dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche;
 - non aver partecipato alle precedenti edizioni delle manifestazioni fieristiche per cui si richiedono le agevolazioni nei precedenti 3 anni dalla data di presentazione dell'istanza. Il possesso del predetto requisito è attestato dall'organizzatore della relativa manifestazione fieristica mediante apposita dichiarazione.

AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è erogata sotto forma di un "buono" che copre **fino al 50% delle spese sostenute** e ammissibili, con un **importo massimo di € 10.000** per ciascuna impresa.

SCADENZA

Le imprese interessate possono inviare la propria richiesta di contributo **tra l'8.10 e il 28.10.2025**, a condizione che la manifestazione fieristica si tenga **entro il 31.12.2025**.

PROGETTI AMMISSIBILI

- Partecipazione ad almeno una delle manifestazioni di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nell'annualità 2025, riferite ai settori rispetto ai quali sono associati più elevati costi dell'esposizione fieristica, individuati nei seguenti:
 - a) arredamento e design d'interni;
 - b) automobili e motocicli;
 - c) costruzioni, infrastrutture e ceramica;
 - d) energia, combustibili e gas;
 - e) impiantistica, servizi e attrezzature sportive;
 - f) industria, tecnologia e meccanica, ivi incluse le macchine agricole;
 - g) ospitalità, benessere e ristorazione;
 - h) protezione dell'ambiente;
 - i) trasporti, logistica e navigazione.

SPESE AMMISSIBILI

- Spese per l'affitto degli spazi espositivi. Oltre all'affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione.
- Spese per l'allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi.
- Spese per la pulizia dello spazio espositivo.
- Spese per la spedizione e il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico.
- Spese per i servizi di trasporto e stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti.
- Spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie.
- Spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale.
- Spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo.
- Spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione.


SCADENZARIO
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI OTTOBRE 2025

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 2 ottobre	Polizze catastrofali	Obbligo - Con avviso del 5.08.2025 il Mimit ha chiarito che le medie imprese devono stipulare la polizza catastrofale entro il 2.10.2025 per accedere agli incentivi (D.M. 18.06.2025).
Venerdì 10 ottobre	Imposte dirette	Mod. 730 - Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Modello 730-3.
	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2025.
Mercoledì 15 ottobre	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
Giovedì 16 ottobre	Imposte dirette	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
		Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
	Iva	Mod. 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di settembre 2025. Redditi 2025 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2024 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2025.



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI OTTOBRE 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 16 ottobre (segue)	Iva (segue)	Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
	Ragionieri Commercialisti	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Contributi previdenziali - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi minimi e di maternità 2025.
Lunedì 20 ottobre	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.
Sabato 25 ottobre	Imposte dirette	Modello 730 - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Giovedì 30 ottobre	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Venerdì 31 ottobre	Accertamento	Remissione in bonis - Termine entro il quale è possibile sanare alcune comunicazioni fiscali di natura formale effettuate tardivamente ovvero omesse, relative alla fruizione di benefici fiscali o all'accesso a regimi fiscali opzionali. La violazione non deve già essere stata oggetto di contestazione e non devono essere iniziati accessi o ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
	Imposte dirette	Mod. Redditi - Termine di presentazione telematica del Modello Redditi e della dichiarazione Irap 2025 (D. Lgs. 108/2024).
		Mod. 770 - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2024.
		Certificazione Unica - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2024 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
		Registro beni ammortizzabili - Termine di compilazione del Registro beni ammortizzabili.
		Disallineamento da ibridi - La documentazione sui disallineamenti da ibridi relativa alle annualità precedenti al 2023 potrà essere predisposta entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (art. 5 D.L. 84/2025).
		Opzione Irap, trasparenza fiscale, consolidato, tonnage tax - Termine di presentazione dell'opzione (D. Lgs. 175/2014).



PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI OTTOBRE 2025 (SEGUE)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 31 ottobre (segue)	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime OSS scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.07.2025 - 30.09.2025 (Provv. Ag. Entrate 25.06.2021). Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2025, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Regime transfrontaliero di franchigia - Termine per la comunicazione alle autorità fiscali delle operazioni effettuate nel trimestre precedente (Provv. Ag. Entrate 28.03.2025).
	Imposta di bollo	Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Modello F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015). Fattura elettronica - Termine per la variazione dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate in relazione al 3° trimestre 2025.
	Imprese turistico-alberghiere	Agevolazioni - Il D.L. Milleproroghe 2025 (D.L. 202/2024 conv. L. 15/2025) ha esteso al 31.10.2025 il termine entro il quale è possibile realizzare gli interventi agevolati con il credito d'imposta e il contributo a fondo perduto in relazione alle spese sostenute per interventi edilizi e per la digitalizzazione delle imprese del settore turistico-alberghiero.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. ISCRO - Termine di presentazione della domanda per l'anno 2025 dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per gli iscritti alla Gestione Separata (Messaggio Inps n. 1858/2025).
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Dottori commercialisti	Contributi - Termine di pagamento 2ª rata contributi minimi 2025 e contributo di maternità 2025.
	Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.

Nota

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 70/2011].



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO
DI ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**